



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. 7143

Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il comma 3, dell'articolo 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)", così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, concernente il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 2 comma ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n. 136";

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”;

VISTO il decreto ministeriale 10 dicembre 2014, n. 6931, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013;

VISTO il decreto interministeriale 22 luglio 2016, n. 3048, concernente l’art. 4 del D.L. 5 Maggio 2015 n.51, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n.91 del 2 luglio 2015, recante "Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo - oleario";

CONSIDERATA l’esigenza di assicurare l’applicazione della normativa europea contenuta nei regolamenti europei su richiamati, con particolare riguardo alle procedure per la presentazione e la realizzazione dei programmi di sostegno, per l’erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l’esecuzione dei controlli;

CONSIDERATO che per migliorare l’efficacia di alcune misure è opportuno prevederne l’applicazione a livello nazionale affidandone, pertanto, l’esecuzione alle associazioni di organizzazioni di produttori;

ACQUISITA l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 23 novembre 2017;

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione, definizioni e competenze

1. Il presente decreto ministeriale, di seguito denominato “Decreto”, disciplina le modalità tecniche e le procedure applicative delle disposizioni recate dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche, relativamente ai programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
2. Ai sensi del Decreto, si intende per:
 - a) *regolamento delegato*: il regolamento (UE) n. 611/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e successive modifiche;
 - b) *regolamento di esecuzione*: il regolamento (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 e successive modifiche;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- c) *Ministero*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- d) *AGEA*: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – organismo pagatore;
- e) *SIAN*: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- f) *Regioni*: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- g) *Comitato*: il Comitato di valutazione di cui all'art. 7 del Decreto;
- h) *organizzazione beneficiaria*: una delle organizzazioni riconosciute di cui all'art. 29 comma 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- i) *OP*: un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- j) *AOP*: un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- k) *OI*: un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- l) *ambito di intervento*: ciascuno dei campi di sostegno elencati all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, par. 1, lettere a), b), c), d) e) ed f);
- m) *misura*: ciascuno dei gruppi di attività che concorrono alla realizzazione dell'ambito di intervento, come elencati ai sottopunti delle lettere a), b), c), d) e) ed f) di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento delegato;
- n) *investimenti*: - beni durevoli fissi (inamovibili);
- beni durevoli mobili (movibili);
- o) *CUAA*: Codice Unico Aziende Agricole;
- p) *prodotto ceduto*: olio, olive da olio e olive da tavola.

3. Ai fini dell'applicazione del Decreto, la ripartizione delle competenze tra il Ministero, le Regioni e l'AGEA sono così disciplinate:

a) Il Ministero:

1. adotta le disposizioni nazionali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la gestione delle risorse comunitarie e dei programmi di attività, in relazione alla presentazione, contenuto, approvazione e modifiche;
2. riceve e valuta i programmi di attività presentati relativamente alle misure e) ed f) del regolamento, nonché le eventuali loro modifiche;
3. verifica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni, il rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dello stanziamento comunitario e dispone le ripartizioni di eventuali fondi residui;



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. elabora la graduatoria unica nazionale dei programmi ammessi;
5. pubblica l'elenco dei programmi approvati a livello nazionale e regionale.

b) Le Regioni

1. Ricevono, valutano e trasmettono al Ministero i programmi per le attività di cui alle misure b), c) e d) del regolamento con i relativi importi ammessi, nonché le eventuali loro modifiche;
2. ripartiscono tra le OP eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dal Ministero;
3. eseguono i controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e ne informano l'Organismo pagatore ai fini del pagamento del saldo.

c) L' AGEA

1. Verifica la regolarità delle domande (rispetto dei termini di presentazione, completezza degli allegati), nonché le richieste di modifica;
2. adotta le disposizioni per la gestione dei controlli e delle domande di aiuto;
3. riceve le domande di erogazione degli aiuti ed esegue i controlli, direttamente o tramite Enti delegati;
4. esegue i pagamenti.

Art. 2

Criteria di demarcazione

1. I criteri di demarcazione tra OCM ed altre forme di finanziamento come previsto dall'articolo 2a del regolamento delegato sono quelli indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, vigenti al momento della valutazione dei programmi o delle relative modifiche .
2. In allegato I sono riportati, in forma sintetica, i criteri di demarcazione previsti nei PSR vigenti alla data di emanazione del presente decreto.
3. Per le AOP le soglie finanziarie di demarcazione sono da intendersi valide per ogni OP riconosciuta nel territorio di riferimento.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 3

Programmi di sostegno ammissibili al finanziamento

1. I programmi di sostegno ammissibili hanno una durata fissa di tre anni e sono attuati per annualità.
2. La durata triennale di ciascun programma di sostegno decorre dal 1° aprile dell'anno in cui il programma viene presentato all'autorità competente per l'approvazione. Il primo periodo inizia a partire dal 1° aprile 2018.
3. Le organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui ai punti 2, 3, 4 e 6 dell'allegato II.
4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'allegato II.
5. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute possono presentare il programma per uno o più ambiti di intervento di cui all'allegato 2, punti 5c e 6.
6. Le misure ammissibili possono essere tutte quelle espressamente indicate nell'Allegato II.
7. Fermi restando i costi non ammissibili specificati dall'art. 4 del regolamento delegato, non sono ammissibili le ulteriori voci di costo indicate nell'Allegato III.
8. Le spese generali di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento delegato, possono essere ammissibili sulla base di un tasso forfettario.

Art. 4

Esternalizzazioni e Investimenti a utilità ripetuta

1. L'esternalizzazione delle attività di una OP o di una AOP è consentita in conformità all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento delegato.
2. Per gli investimenti l'organizzazione beneficiaria si impegna con atto scritto a:
 - a) vincolare i beni acquistati alla destinazione d'uso;
 - b) non alienare gli investimenti prima della fine del periodo di ammortamento (tre anni per i beni informatici e cinque anni per i restanti);
 - c) non alienare gli impianti di oliveti prima di dieci anni.
3. Nel caso di cessione del diritto di utilizzo di un bene a un socio per la realizzazione del programma, il beneficiario dovrà stipulare un atto scritto di comodato gratuito.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4. Per gli investimenti concessi in comodato gratuito (come disciplinato dal codice civile) presso le aziende dei propri soci, il beneficiario dovrà predisporre una specifica convenzione per la loro gestione, contenente le seguenti condizioni minime:
- a) impegno del socio a restituire all'OP l'oggetto dell'investimento (o il suo valore residuo), in caso di:
 - 1) recesso;
 - 2) scioglimento della società (per i produttori organizzati in forma societaria);
 - 3) alienazione e/o fusione dell'azienda agricola senza che il nuovo soggetto subentri nella qualità di socio della OP;
 - 4) richiesta dell'OP per utilizzo improprio dell'investimento.
 - b) modalità di eventuale utilizzazione associata degli investimenti.

Art. 5

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Le domande sono presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa preventiva registrazione da parte delle organizzazioni beneficiarie.
2. Possono presentare domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno le organizzazioni beneficiarie riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e successive modifiche.
3. Le domande devono contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 par. 3, del regolamento delegato, pena la loro esclusione.
4. Ciascuna organizzazione beneficiaria può presentare un solo programma di sostegno, pena la sua esclusione dal regime di aiuti.
5. Le domande devono essere inserite esclusivamente sul portale del SIAN entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno di inizio di ciascun periodo triennale.
6. Entro lo stesso termine del 10 gennaio, le organizzazioni beneficiarie dovranno consegnare l'originale della cauzione di buona esecuzione ad AGEA - Settore OCM Vino e altri aiuti - via Palestro n. 81 - 00185 - ROMA.
7. Ai fini della partecipazione al finanziamento comunitario, le organizzazioni beneficiarie devono aggiornare la base sociale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio di ciascun periodo triennale.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 6

Approvazione dei programmi di sostegno

1. Entro il 4 febbraio le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle selezioni e delle valutazioni dei programmi di rispettiva competenza, valutati sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, fatta salva, in ogni caso, la corrispondenza dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Le Regioni e il Ministero possono chiedere modifiche al programma, come previsto dall'articolo 7, comma 4 del regolamento delegato.
2. La ripartizione delle somme da assegnare alle organizzazioni beneficiarie ammesse seguirà la seguente modalità:
 - a) il 25% dell'importo viene assegnato ad ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività dei soci (numero di produttori olivicoli) che hanno il fascicolo aziendale;
 - b) il 25% dell'importo viene assegnato a ogni singola organizzazione beneficiaria in ragione della rappresentatività della superficie olivicola dei soci che hanno il fascicolo aziendale;
 - c) il 25% dell'importo viene attribuito a ogni singola organizzazione beneficiaria sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma;
 - d) il 25% dell'importo sulla base del valore del prodotto ceduto o conferito dai propri soci e commercializzato dall'organizzazione beneficiaria nell'anno solare 2017.

Per le AOP si terrà conto delle organizzazioni di produttori riconosciute presenti sul territorio.

3. Entro il 9 febbraio il Ministero, che si avvale del Comitato di cui all'articolo 7, procede:
 - a) ad accertare la conformità e la conseguente ratifica dei programmi e delle risorse assegnate, valutati dalle Regioni e dal Ministero;
 - b) alla verifica del rispetto dell'articolo 5 del regolamento delegato;
 - c) alla definizione degli importi ammissibili e, se del caso, al loro adeguamento all'importo massimo disponibile di cui all'Allegato V, come previsto al comma 2;
4. Il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi entro il 14 febbraio di ogni periodo triennale, a partire dal 2018; tuttavia, nel caso in cui l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni siano inferiori alle risorse complessivamente disponibili, il Ministero, che si avvale del Comitato, provvede a ripartire tale differenza tra le Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. Le Regioni, conseguentemente, provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di produttori e ne danno comunicazione al Ministero entro il 23 febbraio.
6. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 2 marzo comunica alle organizzazioni beneficiarie, alle Regioni e ad AGEA il provvedimento dei programmi ammissibili con le relative risorse.
7. Entro l'8 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
8. A seguito del provvedimento, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato ed entro il 18 marzo lo inseriscono sul SIAN.
9. Le Regioni e il Ministero provvedono alla valutazione dei programmi adeguati per i settori di rispettiva competenza entro il 27 marzo.
10. Il Ministero, approva i programmi adeguati e ne dà comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie e ad AGEA entro il 31 marzo e lo pubblica sul proprio sito internet (Allegato IV).

Art. 7

Comitato

1. Con decreto del Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea è istituito un Comitato che procede, oltre a quanto disposto dall'articolo 6 commi 3, 4 e 6, a verificare se gli investimenti proposti sono rispondenti alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Il comitato è composto da:

- a) un dirigente del Ministero con funzione di Presidente;
 - b) due esperti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
 - c) un esperto del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
 - d) tre esperti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - e) un esperto designato da AGEA;
 - f) un esperto anche in procedure informatiche del Ministero o di un ente ad esso collegato.
2. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. Il funzionamento del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 8

Criteria di selezione

1. La selezione dei programmi è effettuata sulla base di specifici criteri di valutazione, con relativa attribuzione di un punteggio massimo, come di seguito specificato:
 - a) qualità generale dei programmi: punti max n. 16;
 - b) coerenza con gli obiettivi e le priorità del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
 - c) credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 11 ;
 - d) estensione della zona regionale interessata dal programma di sostegno: punti max n. 6;
 - e) varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
 - f) numero di ambiti di intervento interessati e importanza della partecipazione finanziaria dell'organizzazione beneficiaria: punti max n. 10;
 - g) indicatori di efficacia sia qualitativi che quantitativi: punti max n. 3;
 - h) valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti: punti max n. 4;
 - i) valore dell'olio di oliva prodotto dai membri dell'organizzazione beneficiaria: punti max 3;
 - l) sistema di controllo per la corretta gestione del programma: punti max 6.
2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'Allegato VII.
3. Il Ministero, il Comitato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di chiedere alle organizzazioni beneficiarie chiarimenti in merito al programma di sostegno, nel corso della relativa valutazione, nonché ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 9

Modifica dei programmi di attività

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le organizzazioni beneficiarie possono presentare sul portale del SIAN richieste di modifica dell'annualità successiva del programma approvato, purché le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi, che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.
2. Il Ministero e le Regioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, valutano le domande di modifica ed entro due mesi dal loro ricevimento, comunicano alle organizzazioni beneficiarie richiedenti e all'AGEA l'accoglimento o il diniego della modifica presentata.
3. Le domande di modifica alle quali non è stato dato riscontro entro due mesi dalla loro presentazione, sono considerate accolte.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, nel corso di ciascuna annualità le organizzazioni beneficiarie possono presentare domanda di modifica delle singole misure alle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione.
5. La modifica di cui al comma 4 è considerata accettata se l'organizzazione beneficiaria non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte dell'Amministrazione competente.
6. In caso di fusione di organizzazioni beneficiarie le stesse dovranno comunicare al Ministero, alle Regioni e ad Agea, le modalità operative con cui procederanno alla gestione dei programmi.

Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. L'ammontare annuo per il finanziamento unionale dei programmi di sostegno, stabilito in euro 35.991.000,00 dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è ripartito conformemente all'articolo 5 del regolamento delegato, come segue:
 - a) almeno il 20% è destinato all'ambito di intervento sul miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;
 - b) almeno il 30% è destinato al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
 - c) almeno il 15% è destinato all'ambito di intervento relativo al sistema di tracciabilità, alla certificazione e alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. Ad integrazione del finanziamento unionale le organizzazioni beneficiarie partecipano, ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di sostegno nella misura non inferiore al:
- 12,50 % delle spese per le attività relative al miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e al miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione (rispettivamente lettere b) e c) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - 12,50 % delle spese per investimenti in attività fisse relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - 25% delle spese per le altre attività relative al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola (lettera d) dell'art. 29, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
 - 12,50% delle spese per programmi di attività realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni beneficiarie riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei campi di attività di cui all'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - 25% delle spese per le altre attività realizzate negli stessi campi dell'art. 29, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Il cofinanziamento dei programmi è completato da un finanziamento nazionale in misura pari alla quota di partecipazione delle organizzazioni beneficiarie e comunque non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento unionale.

Il Ministero provvede a chiedere al Ministero dell'Economia il necessario stanziamento dei fondi, che saranno direttamente trasferiti all'AGEA.

3. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il livello appropriato minimo di dimensione finanziaria di ciascun programma è fissato, in euro 230.000 per annualità. Tale importo è ridotto a euro 150.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Al fine di garantire l'efficacia dei programmi realizzabili, non potranno essere finanziati importi inferiori a 50.000 euro annui per ciascuno degli ambiti b), c) e d), ad eccezione per le Regioni Lombardia, Trentino A.A. e Friuli Venezia Giulia.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 11

Richiesta di finanziamento

1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione di cui all'art. 29 (2) del Reg. 1308/2013, una organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di finanziamento all'organismo pagatore dello Stato membro entro e non oltre il 15 giugno.
2. Le domande di finanziamento presentate dopo il 15 giugno sono irricevibili e l'organismo pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto.

Art. 12

Pagamenti parziali

1. Le domande, non superiori a due, possono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo di inizio dell'attività di ciascuna annualità.
2. La liquidazione della richiesta di pagamento parziale è subordinata al controllo dell'organismo pagatore.

Art. 13

Domande di anticipo

1. L'AGEA determina, con propria circolare adottata in accordo con il Ministero, le modalità operative per la presentazione delle domande di anticipazione e di saldo dell'aiuto, nonché i termini entro i quali le organizzazioni beneficiarie presentano la domanda di richiesta del secondo acconto e dello svincolo della cauzione, conformemente all'art. 4, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione.

Art. 14

Relazioni delle organizzazioni beneficiarie

1. Entro il 1° maggio di ogni anno le organizzazioni beneficiarie trasmettono ad AGEA e contestualmente al Ministero e alle Regioni, per quanto di rispettiva competenza, le relazioni



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

sull'attuazione dei programmi, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento di esecuzione.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate secondo lo schema in Allegato VIII.

Art. 15

Controlli

1. L'AGEA determina con propria circolare, adottata in accordo con il Ministero, eventuali procedure operative nonché i criteri e le modalità attuative concernenti le verifiche e i controlli sulla corretta esecuzione dei programmi di sostegno e per il pagamento degli aiuti previsti agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione.
2. Entro il 30 giugno di ciascuna annualità del programma triennale, l'AGEA acquisisce dal Ministero e dalle Regioni e province autonome i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione.
3. Le Regioni effettuano i controlli sugli investimenti sulla base dei dati del CUAAs comunicati dalle organizzazioni beneficiarie, al fine di evitare il doppio finanziamento. Le Regioni comunicano annualmente al Ministero l'esito dei controlli.

Art. 16

Fascicolo aziendale

1. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del Decreto legislativo n. 99/2004 e, quindi, anche per i produttori che usufruiscono del programma di sostegno.
2. Ai sensi dell'Art. 25, comma 2 del D.L. n. 5 del 2 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, l'AGEA, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Organismi pagatori, utilizzano per le attività di rispettiva competenza le informazioni relative all'azienda agricola contenute nel fascicolo aziendale, che fanno fede nei loro confronti.
3. L'eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico, dovrà essere fatto in conformità alle disposizioni dell'Organismo pagatore territorialmente competente.
4. La documentazione acquisita per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata dall'Organismo pagatore.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, indipendentemente dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Art. 17

Procedure operative

1. Le procedure operative per la presentazione dei programmi sono adottate con apposita circolare del Ministero.

Art. 18

Abrogazioni

1. Il Decreto n. 6931 del 10 dicembre 2014 è abrogato; tuttavia le disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione per i programmi di sostegno triennali approvati nel 2015 e decorrenti dal 1 aprile 2015 con conclusione al 31 marzo 2018.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Nel caso in cui non sia possibile il rispetto dei termini di cui agli articoli 5 e 6 e tale situazione non sia imputabile alle parti interessate, i predetti termini con decreto dipartimentale, previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, possono essere differiti per il tempo strettamente necessario per consentire agli interessati gli adempimenti consequenziali.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente Decreto e gli allegati che ne formano parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero e si applica ai programmi triennali decorrenti dal 1° aprile 2018.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prevista registrazione.

Roma, 12 dicembre 2017

Firmato Maurizio Martina

Complementarietà e demarcazione Psr dell'olio di oliva: schede regionali

**Documento realizzato nell'ambito del
Programma Rete Rurale Nazionale**

Autorità di gestione: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali

INDICE

Premessa	Errore. Il segnalibro non è definito.
1. UN QUADRO DI SINTESI Regionale	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Abruzzo</i>	3
<i>Basilicata</i>	3
<i>Calabria</i>	4
<i>Campania</i>	6
<i>Emilia Romagna</i>	6
<i>Friuli Venezia Giulia</i>	7
<i>Lazio</i>	7
<i>Liguria</i>	8
<i>Lombardia</i>	9
<i>Marche</i>	9
<i>Molise</i>	10
<i>Puglia</i>	10
<i>Sardegna</i>	11
<i>Sicilia</i>	11
<i>Toscana</i>	12
<i>Trento</i>	12
<i>Umbria</i>	13
<i>Veneto</i>	14

1. IL QUADRO REGIONALE

Abruzzo

Complementarietà OCM olio-PSR Abruzzo

OCM	PSR
– Azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP.	– Azioni di carattere individuale per le quali si prevede un costo complessivo dell'intervento > 10.000 euro.

Demarcazione garantita da

- Distinzione tra azioni di carattere collettivo ed individuale e adozione soglia finanziaria.
- Adozione di apposite procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione.
- Le organizzazioni riconosciute ai sensi degli art. 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 sono tenute, per loro conto e dei propri membri, a rinunciare per iscritto ad ogni altra forma di supporto finanziata con gli strumenti dell'Unione con riferimento all'operazione oggetto di finanziamento nell'ambito dell'art. 29 del medesimo regolamento.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Basilicata

Complementarietà OCM olio-PSR Basilicata

OCM	PSR
Il capitolo 14 del PSR non presenta informazioni di dettaglio.	

Demarcazione garantita da

- Futura implementazione di una specifica procedura di gestione e controllo attraverso l'incrocio del CUA.
- Adozione di un Sistema di controllo sugli investimenti sui singoli CUA dei beneficiari PSR e OCM. Dalla data di presentazione della domanda di aiuto al pagamento del saldo finale il beneficiario del PSR dovrà allegare l'elenco degli investimenti eventualmente realizzati in ambito OCM - modello CR1 che esplicita CUA OP, CUA Beneficiario, P.IVA, Fornitore, descrizione investimento, riferimenti fattura e importi controfirmato dal Presidente della Organizzazione dei Produttori ai fini della validazione dello stesso (detto modello è già utilizzato in ambito OCM ortofrutta).

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Calabria

Complementarietà OCM olio-PSR Calabria

OCM	PSR
<p><u>Attività di consulenza</u> Sono escluse dalle attività di consulenza e assistenza progetti riguardanti le produzioni DOP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica; - Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti; - L'assistenza specialistica sulle produzioni olivicole in tema ambientale verrà assicurata dall'OP tranne che per i criteri di gestione obbligatoria BCAA e sicurezza sul lavoro. <p><u>Attività di formazione e informazione</u> Sono escluse dalle attività di formazione, informazione e dimostrazione progetti riguardanti le produzioni DOP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali; 2. Formazione di panel di assaggiatori per la valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. <p><u>Attività dimostrative</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale; 2. Progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla tutela dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata; 3. Azioni dimostrative/pratiche di tecniche alternative olivicole finalizzate alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di trasformazione a basso impatto ambientale; 4. E/o al recupero ovvero riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia. <p><u>Attività di informazione</u></p>	<p><u>Attività di consulenza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti; - Il PSR finanzia interventi di consulenza con esclusione delle attività di consulenza previste dall'OCM. <p><u>Attività di formazione e informazione</u> Il PSR punterà in modo esclusivo a sviluppare competenze specifiche, attraverso corsi di formazione, workshop e coaching, finalizzati all'aggiornamento ed alla riqualificazione degli imprenditori e dei dipendenti del settore agricolo sulle seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dell'impresa agricola o forestale; - Tecniche colturali specialistiche; - Logistica; - Legislazione e obblighi sulle tematiche ambientali e non degli imprenditori agricoli e forestali; - Formazione degli operatori economici in tema di diversificazione delle attività agricole e dell'economia rurale e in tema di turismo e attrattività dei territori rurali; - Corsi di qualificazione per giovani imprenditori agricoli al fine del raggiungimento dei requisiti previsti. (ad esclusione dei corsi di formazione previsti da OCM apicoltura e OCM olio). <p><u>Attività dimostrative</u> Le attività dimostrative per illustrare innovazioni tecnologiche, nuovi sviluppi delle funzioni d'uso delle macchine agricole e/o della trasformazione agroindustriale, nuove coltivazioni e/o nuovi metodi di conduzione e, in generale, tutto ciò che afferisce alla pratica dimostrativa/divulgativa sul campo di specifiche innovazioni saranno finanziate dal PSR ad esclusione delle attività previste dall'OCM olio.</p> <p><u>Attività di informazione</u></p>

Diffusione di informazioni sulle iniziative delle organizzazioni beneficiarie ai fini del miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Investimenti ammessi con l'OCM olio:

1. Operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono;
2. Iniziative collettive per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione;
3. Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione:

- Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (limitatamente ad aziende di dimensioni < 2 ha, per investimenti superiori si dovrà afferire al PSR);
- Sostituzione degli oliveti poco produttivi con nuovi oliveti (limitatamente ad aziende di dimensioni < 2 ha per investimenti superiori si dovrà afferire al PSR);
- Miglioramento delle condizioni di coltivazione di raccolta di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione;
- Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio dell'olio di oliva e delle olive da tavola, valorizzazione dei residui di produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva;
- Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine;
- investimenti relativi all'utilizzo dei residui colturali, delle acque di vegetazione per fertirrigazione, delle sanse come ammendanti, come compost, come energia, come combustibile nonché come substrato per l'estrazione di composti dotati di attività biologica.

Saranno finanziati esclusivamente con l'OCM progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), per un contributo non superiore a € 200.000. Non sono ammessi a finanziamento con l'OCM interventi di tipo strutturale.

Demarcazione garantita da:

Misura 1 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto.

Misura 2 - Controllo: in fase di valutazione della domanda di aiuto; in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN.

Misura 4 - Controllo: Autocertificazione in fase di presentazione della domanda di aiuto; verifica attraverso le banche dati SIAN in fase di domanda di aiuto e di pagamento.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Per le azioni informative rivolte al settore agricolo e forestale ed alle piccole e medie imprese rurali interviene esclusivamente il PSR.

Investimenti ammessi con PSR:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene.

Gli investimenti delle singole imprese o aziende agricole verranno realizzati solo nell'ambito del PSR.

Miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione per aziende con dimensioni > a 2 ettari.

Sono finanziati dal PSR progetti di natura collettiva proposti da OP inerenti l'acquisto di beni mobili (macchine e attrezzature), oltre la soglia di 200.000 € di contributo.

Campania

Complementarietà OCM-PSR Campania

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - OCM interviene con i Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva ai sensi del Reg UE 1308/2013 integrato dal regolamento delegato UE n. 611/2014 e dal Regolamento di Esecuzione Ue n. 615/2014. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti, sia fissi che mobili, con le misure 4.1 e 4.2 - Per la misura 4.2.1 se il richiedente è una OP/AOP, gli interventi sono ammissibili attraverso il PSR per importi superiori alla soglia economica stabilita dal relativo bando (al di sotto l'intervento sarà effettuato con i fondi OCM. Gli interventi in oggetto sono: <ul style="list-style-type: none"> - <i>acquisizione o miglioramento degli impianti destinati alla concentrazione e commercializzazione delle olive prodotte dai soci, alla trasformazione ed alla commercializzazione dell'olio e delle olive da tavola, purché gestiti direttamente dalle OP/AOP beneficiarie; il prodotto finale può essere costituito da olive da destinare alle imprese di trasformazione, da olio sia sfuso sia confezionato, da olive da mensa sia confezionate che sfuse.</i> - I soci OP non possono beneficiare di Interventi di consulenza nell'ambito della misura 2.1.1 per materie afferenti a finanziamenti ai sensi regolamento delegato UE n. 611/2014 e al DM 6931/2014. - Interventi agro climatico ambientali per il settore di cui alla misura 10 e misura 11

Demarcazione garantita da

- Le organizzazioni riconosciute ai sensi degli art. 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 sono tenute, per loro conto e dei propri membri, a rinunciare per iscritto ad ogni altra forma di supporto finanziata con gli strumenti dell'Unione con riferimento all'operazione oggetto di finanziamento nell'ambito dell'art. 29 del medesimo regolamento. (non c'è nel nuovo PSR)

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Emilia Romagna

Complementarietà OCM olio-PSR Emilia Romagna

OCM	PSR
Il capitolo 14 del PSR non presenta informazioni di dettaglio.	
<h4>Demarcazione garantita da</h4> <ul style="list-style-type: none"> - Le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola, e loro forme associative, non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM (art 3 del Reg Ue 611/2014) alle analoghe azioni del PSR. - I soci delle Organizzazioni di Produttori e delle AOP non possono accedere alle azioni del PSR riguardanti l'assistenza tecnica, la formazione e la consulenza aziendale, che rientrano nell'attività ordinaria svolta dall'OP e finanziata nell'ambito dell'OCM. - Per le azioni del PSR che prevedono investimenti non si configura rischio di sovrapposizione in quanto per tali interventi l'OP non può accedere al PSR e la singola azienda agricola non accede direttamente al 	

finanziamento dell'OCM.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Friuli Venezia Giulia

Complementarietà OCM olio-PSR Friuli Venezia Giulia

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Azioni di carattere collettivo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi aziendali individuali, solo per i produttori non soci delle organizzazioni o associazioni dei produttori che accedono ai finanziamenti previsti dal Reg Ue 1308/2013 ex art 29.

Demarcazione garantita da

- Nel settore olivicolo il PSR non finanzia gli interventi previsti da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi degli articoli 152, 156 e 157 del reg. (UE) 1308/2013, negli ambiti di cui all'art. 29 del regolamento medesimo.
- Le organizzazioni e associazioni, di cui agli articoli 152, 156 e 157 del reg. (UE) 1308/2013, negli atti costitutivi si impegnano, anche in nome dei propri associati, a rinunciare a qualsiasi finanziamento previsto da altri regimi di sostegno dell'Unione europea per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 29 del reg. (UE) 1308/2013.
- Gli interventi aziendali individuali possono essere finanziati nell'ambito del PSR solo per i produttori che non sono soci delle organizzazioni e associazioni suindicate.
- Non possono accedere all'intervento 3.1 Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del PSR, le imprese olivicole, anche non facenti parte di OP, che si avvalgono di sistemi di certificazione ai sensi del Reg.(UE) 1151/2012

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Lazio

Complementarietà regione OCM olio-PSR Lazio

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Le misure da realizzare su iniziativa delle Organizzazioni Beneficarie nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1; - Attività di consulenza, formazione e informazione, dimostrazione e Assistenza Tecnica Specialistica; - Investimenti in attività fisse, poste in essere dalle OP, per il miglioramento della 	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi aziendali individuali; - Formazione, informazione e consulenza per tutte le materie non riconducibili ai programmi di attività delle OP.

produzione, commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa per un importo complessivo non superiore 200.000 euro.

Demarcazione garantita da

Le Organizzazione di Produttori (OP), le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e beneficiarie dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate e previste dall'articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione, così come previsto dall'articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Liguria

Complementarietà OCM olio-PSR Liguria

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e gestione del mercato (livello nazionale); - Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità (livello nazionale); - Mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale (livello regionale); - Elaborazione di buone pratiche per l'olivicoltura (livello regionale); - Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione all'andamento stagionale (livello regionale); - Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio (livello regionale); - Protezione delle varietà rustiche e a rischio di estinzione (livello regionale); - Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (livello regionale); - Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi (livello regionale); - Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali (livello regionale); - Formazione e comunicazione (livello regionale); - Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale (rischio di doppio finanziamento misura 4.1); - Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione all'andamento stagionale (rischio di doppio finanziamento misura 1.2); - Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio (rischio di doppio finanziamento misura 1.2); - Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali (rischio di doppio finanziamento misura 4.1); - Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi (rischio di doppio finanziamento evitato attraverso un controllo ex ante); - Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali (rischio di doppio finanziamento misura 1.1); - Formazione e comunicazione (rischio di doppio finanziamento evitato attraverso un controllo ex ante).

dalle organizzazioni beneficiarie (livello regionale).

Demarcazione garantita da

- Per le operazioni per le quali sussiste un rischio di doppio finanziamento si esegue un controllo preventivo a livello di beneficiario e si individuano gli olivicoltori che sono soci delle OP – l'elenco dei soci delle OP è infatti in possesso dell'Autorità di gestione. I soci delle OP, così individuati, sono esclusi dai benefici delle misure del PSR per le quali è effettivo il rischio di doppio finanziamento (1.1, 1.2, 4.1), nel caso si tratti di operazioni che riguardano del tutto o in parte i prodotti olivicoli.
- In attesa dell'implementazione di un sistema informatico – grazie ad una codifica degli interventi- che consentirà il controllo a livello di singola domanda.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Lombardia

Complementarietà OCM olio-PSR Lombardia

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Interventi inerenti la formazione, l'informazione e scambi aziendali per le OP e le aziende aderenti ad OP; - Consulenza aziendale; - Informazione e promozione dei prodotti di qualità; - Investimenti materiali e immateriali di cui all'art 29, lett.c (Reg UE n.1308/2013). 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità; - Interventi di ammodernamento delle singole aziende.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Marche

Complementarietà OCM olio-PSR Marche

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Il settore oleicolo prevede concessione di aiuti da parte dell'OCM alle OP/AOP per la realizzazione di programmi di attività volti al miglioramento della qualità e la sicurezza alimentare; - Investimenti collettivi per impianti di trasformazione e/o commercializzazione; - Informazione, formazione e consulenza per i soci OP su materie inerenti il settore olivicolo; - Interventi chiaramente differenti da quelli previsti per le misure 10 e 11. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti realizzati dai soci dell'OP; - Interventi previsti nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica. - Informazione, formazione e consulenza per i soci OP su tutte le materie che esulano dal settore olivicolo

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Molise

Complementarietà OCM olio-PSR Molise

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Attività dimostrative relative all'uso di macchine e tecniche per il controllo delle fitopatie; - Attività di formazione e di consulenza aziendale finanziate nell'ambito dei PO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione; - Attività di formazione e di consulenza aziendale non finanziate da PO.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Puglia

Complementarietà OCM olio-PSR Puglia

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende (misura 4.1, 4.2, 4.4, misura 5) sostenuti da: <ul style="list-style-type: none"> o direttamente da Op per impianti collettivi di trasformazione e/o stoccaggio e/o confezionamento e/o commercializzazione per un importo >100.000 euro; o soci delle OP o da soggetti non associati alle OP per tutte le tipologie di intervento; - Attività di formazione, informazione e consulenza a: <ul style="list-style-type: none"> o imprese agricole socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche con esclusione per quelle afferenti al settore olivicolo/oleario; o imprese agricole non socie dell'OP/AOP per tutte le tematiche; - Pagamenti riferiti ad impegni a superficie per operazioni nell'ambito delle misure 10 e 11.

Demarcazione garantita da

- Art. 3 del Reg. (UE) 611/14 le OP, e loro forme associative, riconosciute ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM alle analoghe azioni del PSR.
- Art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a) del medesimo articolo, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettivamente ai sensi degli articoli 152, 156 e 157 del Reg. (UE) n. 1308/2013 si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione per le misure finanziate ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di cui sopra.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Sardegna

Complementarietà OCM olio-PSR Sardegna

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti sostenuti direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo > 200.000 euro; - Investimenti sostenuti dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP; - Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza (misure 1 e 2) destinate ai soci dell'OP, ad eccezione dei soci che partecipano ai Programmi di attività; - Misure agro-climatico ambientali e agricoltura biologica: impegni assunti dai soci dell'OP, ad eccezione dei soci che partecipano ai Programmi di attività.

Demarcazione garantita da

- L'Organizzazione di Produttori (OP) beneficiaria dei Programmi di attività finanziati a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014).
- La verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi. Fino all'entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica su base informatica, restano in vigore le norme di demarcazione stabilite nel PSR della Regione.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Sicilia

Complementarietà OCM olio-PSR Sicilia

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Iniziative di formazione e comunicazione; - Acquisto di attrezzature e mezzi di raccolta da parte delle OP per un importo massimo di 30.000 euro; - Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi; - Diffusione di informazioni sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie delle azioni OCM; - Acquisto di macchinari e/o impianti, finalizzati allo stoccaggio e/o riutilizzo dei sottoprodotti delle aziende agricole per un massimo di 20.000 euro per anno e per programma di sostegno; - Acquisto di macchinari e/o impianti, finalizzati allo stoccaggio e/o riutilizzo dei sottoprodotti di trasformazione olivicola-olearia per un massimo di 120.000 euro; 	<p>Il PSR contribuirà al trasferimento di conoscenze ed informazioni (M1.2), al miglioramento della competitività del settore agricolo (M4.1) e dell'organizzazione della filiera agroalimentare (M3.2). Finanzia interventi volti a ripristinare, valorizzare gli ecosistemi (M4.4) e incentivare l'uso efficiente delle risorse (M4.1).</p>

- Acquisto da parte delle OP di macchine e attrezzature per la lavorazione delle olive per un importo massimo di 100.000 euro;
- acquisto di macchine e attrezzature per il confezionamento delle olive per un importo massimo di 120.000 euro
- Acquisto di cassette o bins da parte delle OP per un importo massimo di 15.000 euro;
- Impianti di oliveti e/o sostituzione piante con l'uso di varietà rustiche o a rischio di estinzione per le aziende che non posseggono le dimensioni economiche per accedere al PSR;
- Muretti, terrazzamenti e ciglionamenti nell'ambito di progetti atti al recupero di oliveti di particolare interesse;
- Introduzione e ammodernamento di sistemi di irrigazione a basso volume di adeguamento e connessa assistenza tecnica.

Demarcazione garantita da

La demarcazione in questa prima fase è individuata in termini di soglia finanziaria. In ogni caso le OP per accedere all'OCM dovranno impegnarsi formalmente, anche a nome dei propri soci, a non accedere ad altro programma di sostegno comunitario.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Toscana

Complementarietà OCM olio-PSR Toscana

OCM	PSR
<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti sostenuti dalle OP nell'ambito dei loro rispettivi PO per importi inferiori a 200.000 euro; - Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza per le produzioni olivo-oleicole - Impegni diversi da quelli previsti dalle misure 10 e 11 del PSR, 	<ul style="list-style-type: none"> - Investimenti sostenuti direttamente da OP per impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000 euro; - Investimenti sostenuti dai soci delle OP o da soggetti non associati alle OP (sottomisure 4.1; 4.2,4.4 e mis 5); - Formazione, aggiornamento, informazione e consulenza ai soci dell'OP per tutte le materie escluso l'olio di oliva; - Impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (misura 10 e 11).

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Trento

Complementarietà OCM olio-PSR P.A Trento

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi strutturali e dotazioni aziendali non finanziate dai PO;

- Il PSR non prevede interventi a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore olio d'oliva.

Demarcazione garantita da

L'intervento previsto dal PSR è completare con il sostegno specifico previsto dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 poiché trattasi di misura di sostegno al reddito e di aiuto accoppiato a superficie (commisurato con la produzione di olio) teso al miglioramento della qualità. Tutte le organizzazioni di produttori e associazioni delle OP e qualsiasi altra organizzazione riconosciuta ai sensi del 152, 156 e 157 del Reg. 1308/2013 devono dichiarare per iscritto di non essere potenziali beneficiari degli aiuti previsti dall'art. 29 del Reg. 1308/2013 (OCM).

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Umbria

Complementarietà OCM olio-PSR Umbria

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none"> - Interventi esclusivi a livello di imprese di produzione, di trasformazione e Commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e di dotazioni aziendali individuali; - Sono escluse dal sostegno tutte quelle attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione.

Demarcazione garantita da

- La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM olio e PSR è assicurata da quanto disposto dai Reg. (UE) 611/14 e 615/14 che garantiscono il "no double funding". In particolare, l'art. 4 del Reg. (UE) 611/14 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione.
- A livello di domanda di aiuto l'Organismo Pagatore, attraverso il proprio sistema informativo, verifica che non ci siano domande di aiuto per lo stesso investimento, sia nel PSR che nei Programmi Operativi inerenti il settore di olio di oliva e olive da tavola, sia a livello di Organizzazione di produttori che di singolo membro associato.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA

Veneto

Complementarietà OCM olio-PSR Veneto

OCM	PSR
	<ul style="list-style-type: none">- Finanzia interventi a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali;- Sono comunque escluse dal sostegno tutte quelle attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione.

Fonte: elaborazione RRN-ISMEA



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO II

MISURE AMMISSIBILI

1. MONITORAGGIO E GESTIONE DEL MERCATO NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

AMBITO D'INTERVENTO NON ATTIVATO

2. MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA.

2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono.

Detta misura è attuata in conformità alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

- 1) realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale, paesaggistico e a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti mediante interventi di potatura straordinaria, terrazzamenti, ciglionamenti e muretti a secco.
- 2) le aree d'intervento potenzialmente ammissibili sono quelle caratterizzate da una situazione orografica difficile (pendenza > 15 % altitudine \geq 300 mt slm e almeno uno dei seguenti elementi: sesto irregolare, età degli oliveti superiore 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno quali muretti a secco, terrazzamenti ecc.;
- 3) l'intervento dovrà essere effettuato annualmente da ciascuna OP ed interessare almeno 2.000 piante e coinvolgere almeno 5 produttori;
- 4) In deroga, possono essere realizzati interventi di potatura straordinaria su olivi in zona delimitata di cui al decreto 7 dicembre 2016 che ha previsto "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well Raju) nel territorio della Repubblica italiana".

- Le Organizzazioni beneficiarie comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati i muretti a secco.

2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

I progetti devono prevedere:

- 1) elaborazione di un disciplinare che per la coltivazione integrata deve essere conforme a quanto previsto dal Sistema di Qualità Nazionale per la Produzione Integrata (SNQPI), per la coltivazione biologica invece, il disciplinare deve prevedere dei sistemi di coltivazione che tengano conto della salvaguardia delle aree aziendali non coltivate per il rifugio degli organismi utili, del mantenimento di buoni livelli di fertilità del terreno, della protezione del suolo dai fenomeni di erosione, dell' utilizzo ottimale delle risorse naturali. L'elaborazione è ammessa esclusivamente nel caso di prima introduzione.
- 2) introduzione e applicazione pratica del disciplinare presso i produttori attraverso la fornitura di adeguati servizi di assistenza tecnica.

Le organizzazioni beneficiarie potranno eventualmente aderire ai sistemi di certificazioni ambientali.

2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale.

La misura si articola in due interventi attivabili anche singolarmente:

- 1) osservazione dell'andamento stagionale dell'infestazione della mosca dell'olivo, attraverso rilievi sia fenologici che di cattura/infestazione per massimo 5 mesi; la misura, deve essere attuata a livello di comprensorio e prevedere la diffusione tempestiva dei risultati del monitoraggio;
- 2) dimostrazione pratica finalizzata a diffondere l'introduzione, tra i produttori di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali. Per la realizzazione delle dimostrazione dovrà essere predisposto un protocollo approvato da un agronomo iscritto all'albo professionale o dal servizio fitosanitario regionale che definisca le modalità di realizzazione della prova dimostrativa e un campo testimone di confronto per misurare l'efficacia della tecnica di lotta alternativa utilizzata.

2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi, la protezione del suolo limitando l'erosione o la coltivazione integrata;

Misura non attivata poiché già prevista nell'ambito delle misure 2b e 3a.

2.e) Iniziative per la protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione.

I progetti possono riguardare iniziative quali:

- 1) la creazione di oliveti con varietà a rischio di estinzione o rustiche;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- 2) la sostituzione di piante con varietà a rischio di estinzione, o rustiche, in oliveti plurivarietali;

Le predette iniziative possono essere attivate per le varietà a rischio di estinzione di cui all'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero.

(<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8250>.)

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

3. MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELL'OLIVICOLTURA ATTRAVERSO LA MODERNIZZAZIONE.

3a) Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.

La misura si articola in due interventi attivabili anche singolarmente:

- 1) ammodernamento dei sistemi di irrigazione e connessa assistenza tecnica; i sistemi di irrigazione devono essere a basso volume d'adacquamento; nel caso di ammodernamento è necessario dimostrare il risparmio idrico ottenuto con il nuovo impianto attraverso una relazione redatta da un tecnico abilitato;
- 2) introduzione e applicazione di tecniche colturali innovative relative alla gestione del suolo e all'ottimizzazione della risorsa idrica e connessa assistenza tecnica.

Resta inteso che non è possibile aumentare la superficie irrigua.

3b) Sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi.

I progetti devono prevedere la sostituzione, nel rispetto della normativa vigente, di singole piante poco produttive o il rinnovo di singole piante tramite il reinnesto, nell'ambito dello stesso oliveto.

3c) Formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali.

Si prevede la realizzazione di corsi di formazione in aula ed in campo, rivolte ai produttori sulle nuove tecniche di produzione, raccolta e confezionamento.

3d) Iniziative di formazione e comunicazione.

Le iniziative di formazione e comunicazione devono prevedere almeno la realizzazione di uno dei seguenti interventi:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- 1) corsi di formazione, giornate dimostrative e sessioni formative rivolte agli operatori della filiera (esclusi i produttori che hanno già partecipato alla misura precedente); gli argomenti trattati sono relativi alle fasi di produzione, trasformazione/confezionamento;
- 2) prove dimostrative di assaggio degli oli di oliva e delle olive da tavola rivolti agli operatori della filiera (inclusi i produttori) e ai consumatori;
- 3) Incontri di divulgazione con i soci sulle attività realizzate con il progetto. Le attività dovranno essere realizzate esclusivamente nei territori di competenza dell'organizzazione di produttori beneficiaria o affidataria. (convegni da OP o affidatari delle AOP).

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti nelle misure 3a) e 3b) comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

4 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

4.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica.

I programmi prevedono l'assistenza tecnica per l'attuazione dei seguenti interventi, mirati al miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa, attraverso:

- 1) la razionalizzazione delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari;
- 2) la definizione dei periodi ottimali di raccolta attraverso l'utilizzo di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio).

Si possono prevedere inoltre anche l'acquisto e l'utilizzo di mezzi tecnici e le attrezzature per la raccolta e la conduzione degli oliveti nonché la potatura di riforma finalizzata alla meccanizzazione delle operazioni di raccolta.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

4.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività.

Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Si prevede la realizzazione di nuovi impianti a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione; questi possono essere realizzati esclusivamente con



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

cultivar italiane, con una densità d'impianto compresa tra 250 e 600 piante/ha e su una superficie non superiore a 5 ettari per comprensorio provinciale.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro la fine di ciascuna annualità, il nominativo e il relativo CUAA dei soci sui cui terreni sono stati realizzati gli investimenti.

4.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

- 1) I programmi devono essere finalizzati a garantire un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, nonché il loro utilizzo per la fertirrigazione o come ammendante, per la produzione di compost, per l'alimentazione ad uso zootecnico, per la produzione di energia, nonché come substrato per l'estrazione di composti o molecole che possono trovare diversi utilizzi in altri settori. Si possono prevedere anche progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia, mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.
- 2) Il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva non viene attivato in questa misura poiché già possibile nella misura 4d.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

4d) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

I programmi devono prevedere assistenza tecnica almeno in uno dei seguenti settori:

- 1) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da olio:
 - i. assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità dell'olio e delle olive da mensa;
 - ii. programmazione della raccolta in relazione alla capacità degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 48 ore dalla raccolta.
- 2) Industria di trasformazione e impresa di confezionamento delle olive da tavola:
 - i. assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualità delle olive da mensa negli stabilimenti.

Si può prevedere l'acquisto e l'utilizzo di macchine e attrezzature che assicurino il miglioramento della qualità dell'olio e delle olive da mensa. Sono ricomprese anche singole attrezzature per l'analisi dell'olio e delle olive da mensa e delle rese.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

Assistenza tecnica alla produzione non attivata poiché già possibile nella 4a.

- 4.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e ammodernamento di laboratori già esistenti.

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

- 4.f) Formazione di panel di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.

I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.

E' possibile effettuare in questa misura anche le 20 sedute d'assaggio ufficiali finalizzate all'iscrizione nell'elenco Nazionale degli assaggiatori Olio di Oliva.

5. TRACCIABILITÀ, CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

- 5.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilità di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.

I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera.

I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilità, con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema. I sistemi di tracciabilità possono prevedere anche la certificazione della distribuzione del valore del prodotto lungo tutta la filiera.

Inoltre i sistemi di rintracciabilità possono prevedere anche:

- 1) l'applicazione di schemi volontari mirati a monitorare gli aspetti ambientali insiti nel ciclo di produzione aventi effetto nella qualificazione del prodotto verso il mercato nazionale ed internazionale (Environmental Product Declaration - EPD, Carbon Foot Print), nonché gli



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

aspetti legati alla responsabilità sociale d'impresa anche attraverso la definizione di specifici strumenti;

- 2) sistemi di certificazione volontari dove la tracciabilità rappresenta un elemento determinante, ad esempio: halal, kosher;
- 3) sistemi di certificazione volontaria Unionali o Nazionali, dove la tracciabilità è un elemento indispensabile per garantire l'origine del prodotto (DOP e IGP) e/o il sistema di coltivazione utilizzato (Bio, SNQPI).

Le Organizzazioni beneficiarie che realizzano investimenti comunicano agli uffici regionali competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, il nominativo e il relativo CUAA dei soci a cui è stato concesso l'utilizzo pluriennale del bene.

- 5.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.

Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si devono applicare i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000.

- 5.c) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.

- 1) Monitoraggio sui residui fitosanitari presenti negli oli di oliva e nelle olive da mensa oggetto di transazioni commerciali.
- 2) Analisi e controlli sui residui rameici.

6. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE SVOLTE DALLE ORGANIZZAZIONI BENEFICIARIE NEI CAMPI DI CUI AI PUNTI 2, 3, 4 E 5.

- 6 a) diffusione di informazioni sulle iniziative realizzate svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5.

I progetti devono prevedere la divulgazione delle iniziative svolte nelle diverse misure rivolte a consumatori ed operatori della filiera attraverso:

la realizzazione di convegni e incontri tra operatori in Italia (ad eccezione dei programmi di sostegno realizzati da Organizzazioni di due Paesi produttori), incontri con giornalisti e opinion leader, incontri con i consumatori, info point, partecipazione a fiere di settore, materiale divulgativo, divulgazione a mezzo stampa e online, realizzazione di video divulgativi.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

6 b) creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attività svolte dalle organizzazioni beneficiarie nei campi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 limitatamente alle Organizzazioni che non hanno già usufruito di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalità.

Limitare ad un solo anno la creazione del sito, poi nei due anni successivi la gestione e l'aggiornamento nella voce informatica delle varie misure



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO III

COSTI NON AMMISSIBILI

Fermi restando i costi non ammissibili specificati all'articolo 4, comma 3, del regolamento delegato, non sono ammissibili i costi relativi a:

- a) viaggi studio o altro, in Italia e all'estero;
- b) viaggi collettivi di partecipazione a fiere;
- c) corsi su normativa cogente;
- d) tenuta del conto corrente, emissione di bonifici, carta di credito e/o bancomat;
- e) ratei per mutui ipotecari su immobili;
- f) acquisto di autovetture per trasporto persone;
- g) acquisto arredi, ad esclusione di quelli strettamente necessari per l'arredo di laboratori e sala panel;
- h) tablet, smartphone, televisori e supporti tecnologici di nuova generazione, ad eccezione di strumenti tecnologici strettamente correlati alla realizzazione dell'azione;
- i) qualsiasi altra spesa antecedente l'inizio dell'annualità considerata o riferita ad attività antecedenti tale data.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO IV

CRONOLOGIA DELLE OPERAZIONI

1. Entro il 10 gennaio le organizzazioni beneficiarie inseriscono le domande sul portale del SIAN;
2. Entro il 4 febbraio le Regioni e il Ministero inseriscono nel SIAN l'esito delle valutazioni dei programmi da loro valutati.
3. Entro il 9 febbraio il Ministero che si avvarrà del Comitato, procede ad ottemperare a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
4. Entro il 14 febbraio il Ministero comunica ad AGEA e alle Regioni l'approvazione dei programmi.
5. Qualora l'ammontare degli importi assegnati dal Ministero e dalle Regioni sia inferiore alle risorse complessivamente disponibili, (cioè disponibilità in esubero) il Ministero, che si avvale del Comitato, ripartisce tali importi alle Regioni che ne hanno fatto richiesta, secondo le percentuali indicate nella colonna 2 della tabella di cui all'Allegato V.
6. Entro il 23 febbraio le Regioni provvedono all'assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni beneficiarie, lo inseriscono sul SIAN dandone comunicazione al Ministero.
7. Il Comitato verifica il rispetto delle assegnazioni minime previste dall'art. 5 del regolamento delegato e il Ministero entro il 2 marzo comunica alle organizzazioni beneficiarie, alle Regioni e ad AGEA il provvedimento dei programmi ammissibili con le relative risorse.
8. Entro l'8 marzo AGEA comunica il provvedimento definitivo di approvazione alle organizzazioni beneficiarie, fornendo il dettaglio delle risorse assegnate.
9. Entro il 18 marzo, a seguito del provvedimento di assegnazione, le organizzazioni beneficiarie adeguano i propri programmi sulla base di quanto approvato e lo inseriscono sul portale del SIAN
10. Entro il 27 marzo le Regioni comunicano al Ministero l'esito delle valutazioni sui programmi adeguati, per i settori di rispettiva competenza.
11. Entro il 31 marzo il Ministero, sulla base delle nuove valutazioni, approva i programmi adeguati e ne dà comunicazione alle organizzazioni beneficiarie e ad AGEA e lo pubblica sul proprio sito internet.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO V

Ripartizione risorse finanziarie unionali

A. L'importo annuo di € 35.991.000,00 è ripartito come segue:

1. € 7.198.200,00 (20%) è destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 3, paragrafo 1 del regolamento delegato;
2. € 28.792.800,00 (80%) è destinato al finanziamento delle misure di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3, paragrafo 1 del regolamento delegato.

B. L'importo di € 28.792.800,00 è ripartito tra le Regioni come segue:

1. € 4.500.000,00 come quota fissa in parti uguali per tutte le Regioni;
2. € 24.292.800,00 come quota variabile ripartita come segue:
 - a) € 21.989.312,00 sulla base della superficie olivetata regionale;
 - b) € 2.303.488,00 sulla base della superficie per le Regioni con SAUO >25%.

Regione	Parametro % *	Importo Fisso (€)	Importo Variabile (€)	Importo Totale (€)
Puglia **	33,28%	250.000,00	8.818.827,70	9.068.827,70
Calabria **	16,43%	250.000,00	4.353.766,20	4.603.766,20
Sicilia	13,96%	250.000,00	3.069.707,96	3.319.707,96
Lazio	7,12%	250.000,00	1.565.639,01	1.815.639,01
Toscana	7,79%	250.000,00	1.712.967,40	1.962.967,40
Campania	6,60%	250.000,00	1.451.294,59	1.701.294,59
Sardegna	2,07%	250.000,00	455.178,76	705.178,76
Abruzzo	3,80%	250.000,00	835.593,86	1.085.593,86
Marche	0,85%	250.000,00	186.909,15	436.909,15
Basilicata	2,24%	250.000,00	492.560,59	742.560,59
Umbria	2,48%	250.000,00	545.334,94	795.334,94
Liguria **	1,37%	250.000,00	363.034,67	613.034,67
Molise	1,21%	250.000,00	266.070,68	516.070,68
Veneto	0,27%	250.000,00	59.371,14	309.371,14
Emilia Romagna	0,27%	250.000,00	59.371,14	309.371,14
Lombardia	0,21%	250.000,00	46.177,56	296.177,56
Trentino A.A.	0,03%	250.000,00	6.596,79	256.596,79
Friuli V.G.	0,02%	250.000,00	4.397,86	254.397,86
TOTALE	100,00%	4.500.000,00	24.292.800,00	28.792.800,00

*I parametri percentuali adottati sono calcolati sulla base della superficie rilevata da ISTAT nel 2012.

** Regioni con SAUO >25%.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO VI

**INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ PREVISTE NEI PROGRAMMI AMMISSIBILI,
SULLE RISORSE ASSEGNATE, SULLA DISPONIBILITÀ AD UTILIZZARE
EVENTUALI STANZIAMENTI AGGIUNTIVI.**

- a) Breve descrizione sulle attività del programma.
- b) Informazioni in merito alle procedure adottate per la ripartizione del finanziamento comunitario.
- c) Informazioni in merito alla demarcazione con i PSR.
- d) Prospetti riepilogativi delle ripartizioni finanziarie.
- e) Breve commento sulle valutazioni trasmesse.
- f) Disponibilità ad utilizzare eventuali stanziamenti aggiuntivi ed eventualmente indicarne i riferimenti normativi.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO VII

GRIGLIA DEI CRITERI DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE

A) Qualità generale dei programmi:

1. Caratteristiche del contenuto:

- contenuto di carattere tradizionale: punti 0;
- contenuto di carattere innovativo: punti 3.

2. Dettaglio degli investimenti:

- insufficiente: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buono: punti 3;
- ottimo: punti 5.

3. Dettaglio del calendario di esecuzione delle azioni:

- insufficiente: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buono: punti 2;
- ottimo: punti 3.

4. Dettaglio delle identificazioni dei luoghi di realizzazione
degli investimenti e delle azioni:

- insufficiente: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buono: punti 3;
- ottimo: punti 5.



*Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

B) Coerenza con gli obiettivi e le priorità nazionali:

1. Coerenza con gli obiettivi nazionali indicati nel Piano Olivicolo Nazionale:
 - insufficiente: punti 0;
 - sufficiente: punti 1;
 - buono: punti 2;
 - ottimo: punti 3.
2. Livello di trasparenza e informazione ai soci beneficiari e ai consumatori:
 - insufficiente: punti 0;
 - sufficiente: punti 1;
 - buono: punti 2;
 - ottimo: punti 3.
3. Coerenza con la programmazione regionale:
 - misura non integrata con i piani regionali: punti 0;
 - misura parzialmente integrata con i piani regionali: punti 1;
 - misura di sviluppo della strategia regionale: punti 2;
 - misura prioritaria nella programmazione regionale: punti 3.

C) Credibilità finanziaria e adeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'organizzazione beneficiaria:

1. La solidità finanziaria è rappresentata da un indice di rotazione del capitale investito, desunto dagli ultimi due bilanci aziendali e ottenuto dal valore della produzione totale /totale attivo:
 - indice di rotazione $< 0,5$: punti 2;
 - indice di rotazione compreso tra 0,5 e 1: punti 3;
 - indice di rotazione compreso tra 1 e 2: punti 4;
 - indice di rotazione oltre 2: punti 5.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

2. quota della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:

- inferiore al 15%: punti 1;
- dal 15 % fino al 20%: punti 3;
- superiore al 20%: punti 5.

G) Qualità indicatori di efficacia:

- scarso: punti 0;
- sufficiente: punti 1;
- buona: punti 2;
- ottima: punti 3.

H) Valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolti, calcolati come % di spesa nella programmazione precedente.

- programmi non ultimati: punti -4;
- minore di 85% : punti -2;
- compreso tra 85% e 90% : punti 0;
- compreso tra 90% e 95% : punti 2;
- oltre 95% : punti 4.

I) Valore dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotte dai membri dell'organizzazione beneficiaria

1. Organizzazioni di produttori:

- Rapporto tra: valore della produzione rappresentata dalla OP e valore della produzione delle zone regionali di riferimento*
- a) < 5%: punti 1;
- b) tra 5% e 10%: punti 2;
- c) > 10%: punti 3.

2. Associazioni di organizzazioni di produttori:



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- Rapporto tra: valore della produzione rappresentata dall'insieme delle OP riconosciute aderenti alla AOP e valore della produzione nazionale *

- | | |
|-------------------|----------|
| a) < 10%: | punti 1; |
| b) tra 10% e 20%: | punti 2; |
| c) > 20%: | punti 3. |

3. Organizzazioni interprofessionali:

- valore della produzione trasformata o rappresentata dai soci dell'OI **

- | | |
|---|----------|
| a) > € 30.000.000,00: | punti 3; |
| b) tra € 30.000.000,00 e € 10.000.000,00: | punti 2; |
| c) < € 10.000.000,00: | punti 1. |

* Il valore della produzione deve essere calcolato moltiplicando la superficie olivicola totale dei soci con fascicolo aziendale per le rese medie di olio per ettaro (calcolate utilizzando i dati ISTAT riferiti alla media delle ultime due campagne disponibili) e moltiplicando il risultato per il prezzo medio annuale delle stesse campagne (dati ISMEA)

** Il valore della produzione deve essere calcolato sulla base del fatturato medio delle ultime due campagne o come prodotto tra la produzione effettiva e i prezzi ISMEA delle campagne di riferimento.

L) Piano di controllo per la corretta gestione del programma, adottato dall'Organizzazione Beneficiaria e chiaramente descritto nel programma presentato:

- | | |
|---|----------|
| a) nessuno schema: | punti 0; |
| b) autocontrollo: | punti 2; |
| c) controllo effettuato da società indipendente: | punti 4; |
| d) controllo/autocontrollo certificato da un ente terzo
ai sensi della norma ISO 9001/2015 | punti 6 |



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ALLEGATO VIII

SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Relazione annuale

- a) Breve descrizione delle fasi del programma di sostegno realizzato o in corso.
- b) Indicazione delle principali modifiche apportate al programma come previsto all'art. 10 del decreto.
- c) Valutazione dei risultati ottenuti sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento.
- d) Evidenziare le eventuali criticità riscontrate.

Relazione finale

- a) Valutazione generale sul programma di sostegno.
- b) Descrizione, sulla base degli indicatori di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) del regolamento, indicante in che misura gli obiettivi sono stati realizzati.
- c) Spiegazione delle modifiche apportate al programma di sostegno evidenziando una comparazione tra la situazione ex-ante ed ex-post.
- d) Evidenziare gli eventuali aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di sostegno.